



Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per le Risorse Umane

Ai dipendenti della Giunta Regionale della Campania
per il tramite dei Responsabili delle strutture di
appartenenza

e, per conoscenza,

Al Capo di Gabinetto del Presidente

Alle OO.SS per il tramite della UOD 501403

Al Personale comandato e distaccato in uscita per il
tramite dello STAFF 501492

LORO SEDI

Oggetto: - Misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente - anno 2022

Con il Decreto-Legge n. 3/2020 sono state apportate significative novità in materia di riduzione del cuneo fiscale sugli stipendi dei lavoratori, abrogando il bonus fiscale precedentemente previsto dall'art. 13, comma 1-bis del D.P.R. 917/1986 (c.d. bonus Renzi), ed introducendo un nuovo bonus (trattamento integrativo) da € 100 mensili con innalzamento della soglia di reddito a 28mila euro lordi per poterne beneficiare.

La Legge n. 234 del 30 dicembre 2021 *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”* ha stabilito, tra l'altro:

- l'abbassamento della soglia di reddito ad € 15.000,00 (art. 1, comma 3) per poter beneficiare del trattamento integrativo;
- l'abrogazione dell'art. 2 del D.L. 3/2020, convertito in L. n. 21/2020 che prevedeva l'ulteriore detrazione fiscale per redditi di lavoro dipendente e assimilati superiori a 28.000,00 euro e fino a 40.000,00 euro.
- la possibilità di estendere tale beneficio anche ai redditi complessivi superiori ai 15.000,00 euro e fino ai 28.000,00 euro, a condizione che la somma delle detrazioni di cui agli artt. 12 e 13, comma 1 del TUIR, delle detrazioni di cui all'articolo 15, comma 1, lett. a) e b), e comma 1-ter, dello stesso testo unico, limitatamente agli oneri sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui contratti fino al 31 dicembre 2021, e delle rate relative alle detrazioni di cui agli artt. 15, comma 1, lett. C), e 16-bis del citato testo unico, nonché di quelle relative alle detrazioni previste da altre disposizioni normative, per spese sostenute fino al 31 dicembre 2021, siano di ammontare superiore all'imposta lorda. Nel caso in cui ricorrano le condizioni innanzi citate, il trattamento integrativo è riconosciuto per un ammontare, comunque non superiore a 1.200,00 euro, determinato in misura pari alla differenza tra la somma delle suddette detrazioni e l'imposta lorda.

In tale ultima fattispecie, salvo diverse disposizioni che potranno sopravvenire alla presente, il riconoscimento del trattamento integrativo potrà avvenire solo in sede di dichiarazione dei redditi, in quanto il riferimento agli artt. 15 e 16-bis del TUIR implica la considerazione di elementi non gestiti dalle procedure stipendiali.

Si ribadisce quanto già precisato nella precedente circolare di questa Direzione prot. 0305356 del 30/06/2020, ovvero, che il riconoscimento della somma a titolo di trattamento integrativo è funzione del **reddito complessivo, inteso quale sommatoria del reddito di lavoro dipendente ed altri redditi ad esso assimilati (cfr. Circolare Agenzia delle Entrate n. 29/E del 14 dicembre 2020)**, dell'anno in corso.

Ne consegue che i dipendenti che fossero titolari di altri redditi che, sommati a quelli erogati dalla Regione, determinassero il superamento della soglia citata (€ 15mila lordi) si troverebbero a dover restituire le somme eventualmente percepite in sede di conguaglio fiscale a seguito di dichiarazione dei redditi.

Inoltre, si ricorda che il calcolo del reddito previsionale da lavoro dipendente dell'anno in corso sarà effettuato sulla base delle sole voci stipendiali fisse, mensilmente attribuite ai dipendenti, non potendosi evidentemente considerare gli emolumenti variabili.

Con le competenze stipendiali del mese di dicembre 2022, pertanto, oltre all'ordinario conguaglio fiscale che annualmente viene effettuato, si procederà anche ad un ricalcolo del credito in esame, sulla base dei compensi, anche accessori, effettivamente erogati.

In tale fase, a seguito della verifica del reddito effettivamente percepito, si procederà in alternativa:

- ad accreditare il saldo eventualmente ancora spettante;
- al recupero delle somme erogate ma non spettanti.

Al fine di evitare tale ultima evenienza, gli interessati possono comunicare la rinuncia al beneficio, ovvero la rinuncia alla sola erogazione su base mensile del "bonus", ferma restando la propria volontà di usufruirne, se spettante, in sede di conguaglio di fine anno, compilando il modulo (**AII. 1**) e trasmettendo lo stesso esclusivamente all'indirizzo email: anf@regione.campania.it.

Il modello è altresì scaricabile dalla intranet regionale, al percorso *intranet – documenti – modulistica – D.G. Risorse Umane – 50.14.08*.

Il Dirigente della UOD 08
Dr. Antonio De Falco
Firmato

Il Direttore Generale
D.ssa Maria Messina
Firmato



Giunta Regionale della Campania

**Bonus art. 1 comma 1 D.L. 3/2020 -
Anno 2022**

Trattamento integrativo per i lavoratori dipendenti pari ad euro 100 mensili

Alla UOD 50.14.08

Il/La sottoscritto/a _____

Matr. _____ Direzione Generale _____ U.O.D. _____ Tel. _____

Mail _____ Nato/a il _____ a _____

Pr _____ Cod. Fis. _____

CHIEDE

☐

che non gli sia riconosciuto il beneficio previsto dall'art. 1 comma 1 del Decreto-Legge 5 febbraio 2020, n. 3

OPPURE

☐

che non gli sia riconosciuta l'erogazione mensile del beneficio previsto dall'art. 1 comma 1 del Decreto-Legge 5 febbraio 2020, n. 3, salva la possibilità di poterne usufruire, se spettante, in sede di conguaglio nella mensilità di dicembre.

Data _____

Firma _____

N.B. Al presente modulo deve essere allegata copia del documento di riconoscimento.
La trasmissione deve avvenire esclusivamente via mail all'indirizzo ***anf@regione.campania.it***